



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, che dispone che *“Le studentesse e gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche in considerazione di fasce ISEE determinate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”*;

VISTA la legge 28 febbraio 1986, n. 41, e in particolare la tabella E, che reca gli importi previsti per le tasse di frequenza e di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare l'articolo 200, che disciplina le tasse scolastiche e i casi di dispensa;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*, e, in particolare, l'articolo 1, comma 18, lettera f);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale del 23 maggio 1990, n. 118, che adegua gli importi di cui alla tabella E allegata alla legge 28 febbraio 1986, n. 41;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante *“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”*;

VISTO il decreto ministeriale n. 967 del 13 dicembre 2017, che disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione delle borse di studio, per il 2017, a favore delle studentesse e degli studenti iscritti agli istituti della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;

VISTA l'intesa del 24 gennaio 2019 in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

CONSIDERATO che il Decreto legislativo del 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200 prevede quattro distinte tipologie di tributo così definite:

- Tassa di iscrizione: esigibile all'atto dell'iscrizione ad un corso di studi secondari, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e vale per l'intera durata del ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all'Erario. L'importo è di 6,04 euro.
- Tassa di frequenza: corrisposta ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente e deve essere pagata per intero sia nel caso che l'alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola. L'importo è di 15,13 euro.
- Tassa di esame: corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato. L'importo è di 12,09 euro.
- Tassa di diploma: corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio. L'importo è di 15,13 euro, per il rilascio del diploma di maturità delle scuole superiori e per quello dei conservatori di musica.

D E C R E T A

Articolo 1 (Valore ISEE)

1. Il valore dell'Indicatore della situazione economia equivalente (ISEE) al di sotto del quale è previsto l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per le studentesse e degli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado, è pari a 20.000,00.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 per le studentesse e gli studenti iscritti alle classi quarte della scuola secondaria di secondo grado e a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 per gli iscritti alle classi quarte e quinte della scuola secondaria di secondo grado.
3. Il beneficio dell'esonero di cui al presente decreto è riconosciuto ad istanza di parte, nella quale è indicato il valore ISEE riportato in un'attestazione in corso di validità.
4. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pone in essere una serie di iniziative volte a monitorare lo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, a seguito delle quali potrà disporre, con successivi decreti, l'aggiornamento della soglia ISEE di cui al comma 1.

IL MINISTRO
Marco Bussetti



Firmato digitalmente da
BUSSETTI MARCO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Ufficio I.I

OGGETTO: Esonero dal pagamento dalle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2018/2019 e 2019/2020. Decreto n. 370 del 19 aprile 2019.

In attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 è stato emanato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 370, del 19 aprile 2019, riguardante l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00.

In via generale, secondo le previsioni di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2005, n. 76 e dell'articolo 200, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le tasse scolastiche sono dovute per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Ai sensi dell'art. 4 del d.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie generale 23-5-1990, n. 118), gli importi delle tasse scolastiche, convertiti in euro, sono:

- tassa di iscrizione - € 6,04;
- tassa di frequenza - € 15,13;
- tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione - € 12,092;
- tassa di rilascio dei relativi diplomi - € 15,13.

E' condizione necessaria per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche l'aver ottenuto un voto di comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, d. lgs. n. 297 del 1994). Al contempo il beneficio per ottenere l'esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (articolo 200, comma 11, d. lgs. n. 297 del 1994).

Secondo quanto previsto dal decreto n. 370 del 19 aprile 2019 **gli studenti delle classi quarte delle scuole secondarie di secondo grado dell'anno scolastico 2018/2019** appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00 sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche. Con successiva nota saranno fornite indicazioni per coloro che hanno pagato le tasse per l'anno scolastico 2018/2019 pur essendo esonerati, atteso che al momento, sono in corso interlocuzioni con l'Agenzia delle Entrate volte a definire la relativa procedura. Secondo quanto previsto dal decreto n. 370 del 19 aprile 2019, **dall'anno scolastico 2019/2020 gli studenti delle classi quarte e quinte** appartenenti a nuclei familiari il cui valore

dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00 sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche.


Il beneficio dell'esonero è riconosciuto ad istanza di parte, nella quale è individuato il valore ISEE riportato in un'attestazione in corso di validità e riferito all'anno solare precedente a quello nel corso del quale viene richiesto l'esonero.

Restano esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche ai sensi dell'articolo 200, comma 5, d. lgs. n. 297 del 1994, gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse anche i figli di cittadini italiani residenti all'estero che svolgono i loro studi in Italia. Per gli studenti stranieri che si iscrivono nelle istituzioni scolastiche statali l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è concesso a condizioni di reciprocità (articolo 200, comma 10, d. lgs. n. 297 del 1994).

Con l'occasione, in relazione al versamento dell'eventuale contributo da parte dei candidati esterni agli esami di Stato, non sembra inopportuno ribadire in questa sede quanto precisato nella nota della scrivente Direzione del 12 ottobre 2018, n. 17676, paragrafo 2 lettera B, ovvero che il versamento del predetto contributo da parte di candidati esterni agli esami di Stato nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio. La misura del contributo per le suddette prove pratiche di laboratorio deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti, pur nel rispetto delle autonome determinazioni e attribuzioni delle istituzioni scolastiche statali e paritarie. Il pagamento della tassa erariale, nonché dell'eventuale contributo, deve essere effettuato e documentato all'istituto di assegnazione dei candidati successivamente alla definizione della loro sede d'esame da parte del competente Direttore generale.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo



Firmato digitalmente da
PALERMO MARIA ASSUNTA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Q.T.

Ai Direttori generali e ai dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali

al Sovrintendente scolastico per la Provincia autonoma di
BOLZANO

all'Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO

all'Intendente scolastico per la scuola delle località ladine
BOLZANO

al Dirigente del Dipartimento istruzione della Provincia autonoma di
TRENTO

al Sovrintendente agli studi della Valle di
AOSTA

p.c.,

al Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

al Capo di Gabinetto

al Capo dell'Ufficio legislativo

al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione
legislazione tributaria e federalismo fiscale

all'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Affari Legali

LORO INDIRIZZI E MAIL



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Ufficio I.I

OGGETTO: Integrazione della nota prot. AOODGOSV 13053 del 14.6.2019. Indicazioni sulla procedura per il rimborso delle tasse scolastiche non dovute.

Com'è noto, con la nota prot. AOODGOSV 13053 del 14.6.2019, sono state fornite indicazioni sull'esonero dal pagamento dalle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2018/2019 e 2019/2020, derivanti dall'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 370 del 19 aprile 2019, attuativo dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63.

Con la presente nota, sentita l'Agenzia delle Entrate, si fornisco indicazioni sul rimborso delle tasse per gli studenti che, seppure esonerati, avessero provveduto al pagamento delle stesse.

Il rimborso delle tasse avviene secondo le modalità previste dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 18173, del 7 febbraio 2014, che disciplina l'utilizzo delle procedure automatizzate per tutti i rimborsi di tasse e imposte, dirette e indirette che, per disposizioni normative o convenzionali, siano pagati all'Agenzia delle Entrate.

Il provvedimento, che ad ogni buon conto si allega, è rinvenibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it all'indirizzo "Enti e P.A. > Rimborsi > rimborso generico > normativa e prassi". Nel medesimo sito sono disponibili tutte le istruzioni necessarie per chiedere l'eventuale rimborso delle tasse in argomento.

Si segnala in particolare il punto 3 del Provvedimento n. 18173 del 7 febbraio 2014, dedicato alle "Modalità di pagamento dei rimborsi", che dispone:"

3.1 Il pagamento dei rimborsi avviene con accredito sul conto corrente bancario o postale comunicato dal beneficiario.

3.2 In caso di mancata comunicazione delle coordinate bancarie o postali, l'erogazione dei rimborsi alle persone fisiche avviene:

a) in contanti, tramite l'invio di una comunicazione contenente l'invito a presentarsi presso gli sportelli di Poste Italiane s.p.a, per riscuotere i rimborsi il cui importo, comprensivo di interessi, è inferiore al limite previsto dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

b) con vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, per i rimborsi il cui importo, comprensivo di interessi, è pari o superiore al limite previsto dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

3.3 Il contribuente comunica le coordinate del proprio conto corrente bancario o postale presentando il modello reso disponibile dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, presso qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate oppure, previa abilitazione ai servizi telematici, tramite il sito internet dell'Agenzia delle entrate.

3.4 Gli effetti della scelta esercitata con la comunicazione delle coordinate bancarie o postali, si applicano a tutti i rimborsi da erogare al contribuente. La scelta è valida fino ad eventuale aggiornamento della stessa, da effettuarsi con una nuova comunicazione. In tal caso, la nuova scelta espressa si applica ai rimborsi che non siano ancora confluiti nelle liste di rimborso di cui al punto 2.



Firmato digitalmente da
PALERMO MARIA ASSUNTA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo

Allegato 1: Provvedimento Agenzia Entrate n. 18173 del 7 febbraio 2014

S.d.



Provvedimento di individuazione dei rimborsi da eseguire mediante procedure automatizzate e di determinazione delle relative modalità di esecuzione

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Individuazione rimborsi da eseguire mediante procedure automatizzate

I rimborsi risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni e delle istanze relative al rimborso di tasse e imposte dirette e indirette, il cui pagamento è, per disposizioni normative o convenzionali, di competenza dell'Agenzia delle entrate, sono disposti con procedure automatizzate, con le modalità di cui al decreto del Ministero delle Finanze 29 dicembre 2000. Sono fatte salve le diverse modalità di rimborso previste da specifiche norme.

2. Formazione delle liste di rimborso

Alla predisposizione dei dati occorrenti per i rimborsi, l'Agenzia delle entrate provvede mediante la formazione di liste di rimborso, emesse con procedure automatizzate e contenenti, per ciascun periodo e tipo d'imposta, in corrispondenza del singolo nominativo, le generalità dell'avente diritto al

rimborso, il codice fiscale, il numero di protocollo della dichiarazione o dell'istanza dalla quale scaturisce il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare.

3. Modalità di pagamento dei rimborsi

3.1 Il pagamento dei rimborsi avviene con accredito sul conto corrente bancario o postale comunicato dal beneficiario.

3.2 In caso di mancata comunicazione delle coordinate bancarie o postali, l'erogazione dei rimborsi alle persone fisiche avviene:

- a) in contanti, tramite l'invio di una comunicazione contenente l'invito a presentarsi presso gli sportelli di Poste Italiane s.p.a, per riscuotere i rimborsi il cui importo, comprensivo di interessi, è inferiore al limite previsto dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
- b) con vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, per i rimborsi il cui importo, comprensivo di interessi, è pari o superiore al limite previsto dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

3.3 Il contribuente comunica le coordinate del proprio conto corrente bancario o postale presentando il modello reso disponibile dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, presso qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate oppure, previa abilitazione ai servizi telematici, tramite il sito internet dell'Agenzia delle entrate.

3.4 Gli effetti della scelta esercitata con la comunicazione delle coordinate bancarie o postali, si applicano a tutti i rimborsi da erogare al contribuente. La scelta è valida fino ad eventuale aggiornamento della stessa, da effettuarsi con una nuova comunicazione. In tal caso, la nuova scelta espressa si applica ai rimborsi che non siano ancora confluiti nelle liste di rimborso di cui al punto 2.

4. Disposizioni transitorie

Fino alla data del 30 giugno 2014, i rimborsi previsti al punto 1, ed individuati nella tabella pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, continueranno ad essere eseguiti secondo le modalità vigenti alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Motivazioni

Al fine di semplificare e accelerare le attività di erogazione di tutti i rimborsi di tasse e imposte dirette e indirette che, per disposizioni normative o convenzionali, siano pagati dall'Agenzia delle entrate con il presente provvedimento viene integrato l'elenco dei rimborsi oggetto di procedure automatizzate di pagamento di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 29 dicembre 2000.

Con l'articolo 75 della legge 21 novembre 2000, n. 342 si disponeva la possibilità di effettuare mediante procedure automatizzate i rimborsi delle imposte e delle tasse.

Con il decreto del Ministero delle Finanze del 29 dicembre 2000 è stata introdotta la possibilità che i rimborsi risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, fossero disposti, con l'utilizzo di procedure automatizzate.

Con circolare n. 33 del 26 ottobre 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze è stata prevista la possibilità di utilizzare la procedura automatizzata, prevista dal suddetto decreto del Ministero delle Finanze del 29 dicembre 2000 per emettere gli ordinativi per il pagamento dei rimborsi relativi al contributo unificato di iscrizione a ruolo.

Con il presente provvedimento si dispone l'utilizzo delle procedure automatizzate di cui al citato decreto a tutti i rimborsi di tasse e imposte dirette e indirette che, per disposizioni normative o convenzionali, siano pagati dall'Agenzia delle entrate e che, ad oggi, in assenza di disposizioni normative

che prevedano apposite modalità di erogazione, sono erogati dagli uffici dell’Agenzia utilizzando i fondi di bilancio.

Con riguardo alle modalità di pagamento, i rimborsi saranno erogati con accredito sul conto corrente bancario o postale comunicato dal contribuente.

Per le persone fisiche, i rimborsi il cui importo, comprensivo di interessi, è inferiore al limite previsto dall’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, attualmente pari a mille euro, in assenza di comunicazione delle coordinate bancarie o postali, saranno pagati in contanti presso qualsiasi ufficio postale. I rimborsi di importo pari o superiore al suddetto limite, saranno invece erogati con vaglia cambiario non trasferibile della Banca d’Italia.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

- Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67 comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
- Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6 comma 1);
- Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 1);
- Decreto del Ministero delle Finanze del 28 dicembre 2000.

Disciplina normativa di riferimento

- Legge 21 novembre 2000, n. 342 (art. 75);
- Decreto interministeriale del Ministro delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del tesoro del 12 novembre 1996;
- Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze del 29 dicembre 2000;
- Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 maggio 2007, di approvazione delle Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato;

- Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (art. 2, art. 12 e art. 16);
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro;
- Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, recante Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale;
- Decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, recante Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni governative;
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante disciplina dell'imposta di bollo;
- Legge 29 ottobre 1961, n. 1216, recante nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi;
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;
- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953 n. 39, recante Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche;
- Articolo 23, comma 21, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante norme in materia tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- Decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, 2006, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 278;

- Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- Articolo 6 decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di Irap relativa al costo del lavoro e degli interessi, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 21).

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 07 febbraio 2014

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Attilio Befera